

Traduzione¹

Statuto della Conferenza dell'Aia di Diritto Internazionale Privato

Concluso all'Aia il 31 ottobre 1951²
Approvato dall'Assemblea federale il 5 marzo 1957³
Istrumento d'approvazione depositato dalla Svizzera il 6 maggio 1957
Entrato in vigore per la Svizzera il 6 maggio 1957

Emendato della Ventesima sessione della Conferenza all'Aia il 30 giugno 2005⁴
Approvato dagli Stati membri secondo l'articolo 12 il 30 settembre 2006
Strumenti depositati dalla Svizzera il 29 marzo 2006
Entrato in vigore 1° gennaio 2007

(Stato 4 febbraio 2014)

I Governi dei Paesi di seguito specificati:

Repubblica federale di Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Giappone, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Svezia e Svizzera,

considerando il carattere permanente della Conferenza dell'Aia di Diritto Internazionale Privato,

animati dal desiderio di accentuare questo carattere,

avendo, a tale scopo, ritenuto opportuno di dotare la Conferenza di uno Statuto,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

La Conferenza dell'Aia ha lo scopo di lavorare all'unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato.

Art. 2

1. Sono Membri della Conferenza dell'Aia di Diritto Internazionale Privato gli Stati che hanno già partecipato a una o più Sessioni della Conferenza e accettano il presente Statuto.

RU 1957 495; FF 1956 II 285 ediz. ted. 289 ediz. franc.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Nella RU: erroneamente, 1° mar. 1954.

³ Art. 2 cpv. 1 del DF del 5 mar. 1957 (RU 1957 483).

⁴ RU 2007 425

2. Possono diventare Membri tutti gli altri Stati la cui partecipazione presenta un interesse di natura giuridica per i lavori della Conferenza. L'ammissione di nuovi Stati membri è decisa dai Governi degli Stati partecipanti, su proposta di uno o più di essi, alla maggioranza dei voti emessi entro sei mesi dal giorno in cui la proposta è stata presentata ai Governi.

3. L'ammissione diventa effettiva con l'accettazione del presente Statuto da parte dello Stato interessato.

Art. 3

1. Gli Stati membri della Conferenza possono decidere, alla maggioranza dei voti emessi in una riunione sugli affari generali e la politica cui partecipi la maggioranza dei Stati membri, di ammettere come Membro anche un'Organizzazione regionale di integrazione economica che abbia presentato domanda di ammissione al Segretario generale. I riferimenti ai Membri nel presente Statuto si intendono fatti a tali Organizzazioni membri, salvo espressa indicazione contraria. L'ammissione diventa effettiva con l'accettazione dello Statuto da parte dell'Organizzazione regionale di integrazione economica interessata.

2. Per poter presentare domanda di ammissione alla Conferenza in qualità di Membro, l'Organizzazione regionale di integrazione economica deve essere costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in materie di competenza della Conferenza, compresa la facoltà di assumere decisioni che vincolino i suoi Stati membri per queste materie.

3. L'Organizzazione regionale di integrazione economica che presenti domanda di ammissione presenta, contestualmente a tale domanda, una dichiarazione di competenza specificante le materie per le quali i suoi Stati membri le hanno trasferito la competenza.

4. Ogni Organizzazione membro e i suoi Stati membri provvedono affinché qualunque cambiamento riguardante la competenza dell'Organizzazione membro o la sua composizione sia notificato al Segretario generale, che ne informa gli altri Membri della Conferenza.

5. Si presume che gli Stati membri dell'Organizzazione membro conservino la competenza in tutte le materie per le quali non siano stati specificamente dichiarati né notificati trasferimenti di competenza.

6. Ogni Membro della Conferenza può chiedere informazioni all'Organizzazione membro e ai suoi Stati membri circa la competenza dell'Organizzazione membro in relazione a qualunque aspetto specifico di cui si occupi la Conferenza. L'Organizzazione membro e i suoi Stati membri provvedono affinché siano fornite le informazioni in risposta a tali richieste.

7. L'Organizzazione membro esercita i suoi diritti di Membro in alternanza con i suoi Stati membri che sono Membri della Conferenza, nei rispettivi settori di competenza.

8. L'Organizzazione membro può disporre, nelle materie di sua competenza, nelle riunioni della Conferenza cui ha il diritto di partecipare, di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che le hanno trasferito la competenza per quelle materie e che hanno diritto di voto nelle riunioni in questione e per le quali sono registrati. Quando l'Organizzazione membro esercita il suo diritto di voto, i suoi Stati membri non esercitano i loro, e viceversa.

9. Con «Organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un'organizzazione internazionale che sia costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in un elenco di materie, compresa la facoltà di assumere decisioni che vincolino i suoi Stati membri per queste materie.

Art. 4

1. Il Consiglio Affari generali e Politica (di seguito «il Consiglio»), composto da tutti i Membri, provvede al funzionamento della Conferenza. Il Consiglio si riunisce, di massima, ogni anno.
2. Il Consiglio provvede al funzionamento tramite un Ufficio Permanente di cui dirige le attività.
3. Il Consiglio esamina tutte le proposte da mettere all'ordine del giorno della Conferenza. Esso è libero di decidere sul seguito da dare a queste proposte.
4. La Commissione di Stato olandese, istituita con Decreto reale del 20 febbraio 1897 per promuovere la codificazione del diritto internazionale privato, stabilisce, consultati i Membri della Conferenza, la data delle Sessioni diplomatiche.
5. La Commissione di Stato si rivolge al Governo dei Paesi Bassi per la convocazione dei Membri. Il Presidente della Commissione di Stato presiede le Sessioni della Conferenza.
6. Le Sessioni ordinarie della Conferenza si tengono, di massima, ogni quattro anni.
7. Se necessario, sentita la Commissione di Stato, il Consiglio può chiedere al Governo olandese di convocare la Conferenza in Sessione straordinaria.
8. Il Consiglio può consultare la Commissione di Stato su qualsiasi altro aspetto che interessi la Conferenza.

Art. 5

1. L'Ufficio Permanente ha sede all'Aia. È composto di un Segretario generale e di quattro Segretari nominati dal Governo dei Paesi Bassi su presentazione della Commissione di Stato.
2. Il Segretario generale e i Segretari devono possedere adeguate conoscenze giuridiche e esperienza pratica. Ai fini della nomina sono considerate anche la diversità della rappresentanza geografica e la competenza in campo giuridico.
3. È data facoltà di aumentare il numero di Segretari, previa consultazione del Consiglio e nel rispetto dell'articolo 10.

Art. 6

Sotto la direzione del Consiglio, l'Ufficio Permanente è incaricato:

- a) di preparare e organizzare le Sessioni della Conferenza dell'Aia, le riunioni del Consiglio e delle Commissioni speciali;
- b) dei lavori di Segreteria delle Sessioni e delle riunioni di cui sopra;
- c) di tutti i compiti propri delle attività di una segreteria.

Art. 7

1. Per agevolare la comunicazione fra i Membri della Conferenza e l'Ufficio Permanente, i Governi dei singoli Stati membri designano un organo nazionale, e ciascuna Organizzazione membro un organo di collegamento.
2. L'Ufficio Permanente può corrispondere con tutti gli organi così designati e con le competenti organizzazioni internazionali.

Art. 8

1. Le Sessioni e, nell'intervallo tra le Sessioni, il Consiglio possono istituire Commissioni speciali per preparare progetti di Convenzione ovvero studiare questioni di diritto internazionale privato rientranti nelle finalità della Conferenza.
2. Le Sessioni, il Consiglio e le Commissioni speciali operano, nella massima misura possibile, per consenso.

Art. 9

1. Le spese iscritte nel bilancio annuale della Conferenza sono ripartite fra gli Stati membri della Conferenza.
2. Un'Organizzazione membro non è tenuta a versare un ulteriore contributo rispetto ai suoi Stati membri al bilancio annuale della Conferenza ma versa un importo, determinato dalla Conferenza in consultazione con l'Organizzazione membro, per coprire le spese amministrative supplementari che la sua qualità di Membro comporta.
3. In ogni caso, alle spese di viaggio e soggiorno dei Delegati al Consiglio e alle Commissioni speciali provvedono i Membri rappresentati.

Art. 10

1. Ogni anno il bilancio della Conferenza è presentato al Consiglio dei Rappresentanti diplomatici degli Stati membri all'Aia, per approvazione.
2. I Rappresentanti decidono anche la ripartizione fra gli Stati membri delle spese che il bilancio pone a carico di questi ultimi.
3. I Rappresentanti diplomatici si riuniscono, a tale scopo, sotto la Presidenza del Ministro degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Art. 11

1. Le spese per le Sessioni ordinarie e straordinarie della Conferenza sono a carico del Governo dei Paesi Bassi.
2. In ogni caso, alle spese di viaggio e soggiorno dei Delegati provvedono i Membri rispettivi.

Art. 12

Gli usi della Conferenza continuano a rimanere in vigore per quanto non siano contrari al presente Statuto oppure ai Regolamenti⁵.

Art. 13

1. Le modifiche del presente Statuto sono adottate per consenso degli Stati membri presenti a una riunione sugli affari generali e la politica.
2. Queste modifiche entrano in vigore, per tutti i Membri, tre mesi dopo che siano state approvate dai due terzi degli Stati membri secondo le rispettive procedure interne, ma non prima di nove mesi dalla data della loro adozione.
3. La riunione di cui al paragrafo 1 può modificare per consenso i termini temporali di cui al paragrafo 2.

Art. 14

Le disposizioni del presente Statuto saranno completate da Regolamenti diretti a garantirne l'esecuzione. L'Ufficio Permanente provvede a stabilire tali Regolamenti e li presenta a una Sessione diplomatica, al Consiglio dei Rappresentanti diplomatici ovvero al Consiglio Affari generali e Politica, per approvazione.

Art. 15

1. Il presente Statuto è presentato per accettazione ai Governi degli Stati che hanno partecipato a una o più Sessioni della Conferenza. Entrerà in vigore non appena sarà stato accettato dalla maggioranza degli Stati rappresentati alla Settima sessione.
2. La dichiarazione di accettazione è depositata presso il Governo dei Paesi Bassi, che ne informa i Governi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il Governo dei Paesi Bassi, in caso di ammissione di un nuovo Membro, notifica la dichiarazione di accettazione di questo nuovo Membro a tutti i Membri.

Art. 16

1. Ogni Membro potrà denunciare il presente Statuto decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1.
2. La denuncia è notificata al Ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario della Conferenza e diventa

⁵ Non pubblicati nella RU.

effettiva allo scadere di quest'esercizio, ma unicamente per il Membro che l'avrà notificata.

I testi in lingua francese e inglese del presente Statuto, modificato il primo gennaio 2007, fanno ugualmente fede.

Svizzera – Organo nazionale⁶

Ufficio federale di giustizia (UFG)

Bundesrain 20

3003 Berna

Svizzera

Tel.: +41 (31) 323 8864

fax: +41 (31) 322 7864

e-mail: ipr@bj.admin.ch

⁶ RU 2014 479

Campo d'applicazione il 4 febbraio 2014⁷

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	4 giugno	2002	4 giugno	2002
Argentina	28 aprile	1972	28 aprile	1972
Australia	1° novembre	1973	1° novembre	1973
Austria	16 settembre	1954	15 luglio	1955
Belarus	12 luglio	2001	12 luglio	2001
Belgio	1° settembre	1953	15 luglio	1955
Bosnia e Erzegovina	7 giugno	2001	7 giugno	2001
Brasile	23 febbraio	2001	23 febbraio	2001
Bulgaria	22 aprile	1999	22 aprile	1999
Burkina Faso	16 ottobre	2013	16 ottobre	2013
Canada	7 ottobre	1968	7 ottobre	1968
Ceca, Repubblica	1° aprile	1993 S	28 gennaio	1993
Cile	25 aprile	1986	25 aprile	1986
Cina	3 luglio	1987	3 luglio	1987
Macao	18 agosto	1999	20 dicembre	1999
Cipro	8 ottobre	1984	8 ottobre	1984
Corea (Sud)	20 agosto	1997	20 agosto	1997
Costa Rica	27 gennaio	2011	27 gennaio	2011
Croazia	1° ottobre	1995 S	12 giugno	1995
Danimarca	26 febbraio	1954	15 luglio	1955
Ecuador	2 novembre	2007	2 novembre	2007
Egitto	24 aprile	1961	24 aprile	1961
Estonia	13 maggio	1998	13 maggio	1998
Filippine	14 luglio	2010	14 luglio	2010
Finlandia	2 dicembre	1955	2 dicembre	1955
Francia	20 aprile	1964	20 aprile	1964
Georgia	28 maggio	2001	28 maggio	2001
Germania	14 dicembre	1955	14 dicembre	1955
Giappone	27 giugno	1957	27 giugno	1957
Giordania	13 giugno	2001	13 giugno	2001
Grecia	26 agosto	1955	26 agosto	1955
India	13 marzo	2008	13 marzo	2008
Irlanda	26 agosto	1955	26 agosto	1955
Islanda	14 novembre	2003	14 novembre	2003
Israele	24 settembre	1964	24 settembre	1964

⁷ RU 1972 1828, 1978 548, 1984 199, 1985 24, 1987 427, 1990 602, 1994 1154, 2003 4083, 2006 3257, 2009 2649, 2011 3293 e 2014 479.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Italia	26 giugno	1957	26 giugno	1957
Lettonia	11 agosto	1992	11 agosto	1992
Lituania	23 ottobre	2001	23 ottobre	2001
Lussemburgo	12 marzo	1956	12 marzo	1956
Macedonia	1° dicembre	1993 S	20 settembre	1993
Malaysia	2 ottobre	2002	2 ottobre	2002
Malta	30 gennaio	1995	30 gennaio	1995
Marocco	6 settembre	1993	6 settembre	1993
Maurizio	19 gennaio	2011	19 gennaio	2011
Messico	18 marzo	1986	18 marzo	1986
Monaco	8 agosto	1996	8 agosto	1996
Montenegro	1° marzo	2007 S	3 giugno	2006
Norvegia	15 luglio	1955	15 luglio	1955
Nuova Zelanda ^a	5 febbraio	2002	5 febbraio	2002
Paesi Bassi	25 settembre	1954	15 luglio	1955
Aruba	25 settembre	1954	15 luglio	1955
Curaçao	25 settembre	1954	15 luglio	1955
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba) Sint Marteen	25 settembre	1954	15 luglio	1955
Panama	29 maggio	2002	29 maggio	2002
Paraguay	28 giugno	2005	28 giugno	2005
Perù	29 gennaio	2001	29 gennaio	2001
Polonia	29 maggio	1984	29 maggio	1984
Portogallo	8 dicembre	1953	15 luglio	1955
Regno Unito	3 gennaio	1955	15 luglio	1955
Romania	10 aprile	1991	10 aprile	1991
Russia	6 dicembre	2001 A	6 dicembre	2001
Serbia	1° giugno	2001 S	26 aprile	2001
Slovacchia	1° giugno	1993 S	26 aprile	1993
Slovenia	15 novembre	1992 S	18 giugno	1992
Spagna	8 dicembre	1953	15 luglio	1955
Sri Lanka	27 settembre	2001	27 settembre	2001
Stati Uniti	15 ottobre	1964	15 ottobre	1964
Sudafrica	14 febbraio	2002	14 febbraio	2002
Suriname	7 ottobre	1977	7 ottobre	1977
Svezia	9 dicembre	1953	15 luglio	1955
Svizzera	6 maggio	1957	6 maggio	1957
Turchia	26 agosto	1955	26 agosto	1955
Ucraina	3 dicembre	2003	3 dicembre	2003
Ungheria	6 gennaio	1987	6 gennaio	1987
Unione europea*	3 aprile	2007	3 aprile	2007
Uruguay	27 luglio	1983	27 luglio	1983

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Venezuela	25 luglio	1979	25 luglio	1979
Vietnam	10 aprile	2013	10 aprile	2013
Zambia	17 maggio	2013	17 maggio	2013

- * Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, in francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet della Conferenza dell'Aja:
http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
- a Lo statuto non vale per Tokelau.